

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), come inserito dall'articolo 58 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina le modalità relative all'approvazione da parte della Regione dei progetti formativi finalizzati all'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari che, per finalità formativa, svolgono presso organizzazioni presenti in Regione attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono, come previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche e dall'articolo 40, comma 9, lettera b) e comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) come sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione).

Art. 2
(Presentazione delle domande e contenuto dei progetti)

1. L'organizzazione presso la quale si svolge l'attività lavorativa a finalità formativa presenta, a mano o a mezzo del servizio postale, domanda di approvazione del progetto, redatta secondo lo schema di cui al comma 5, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, di seguito denominata Ufficio competente.

2. Alla domanda è allegata la proposta di progetto formativo, redatta secondo lo schema di cui al comma 5 e contenente, in particolare:

- a) la durata del progetto, comunque non superiore a ventiquattro mesi;
- b) gli obiettivi, i fabbisogni formativi, le modalità di svolgimento del progetto e le modalità di verifica del raggiungimento delle finalità previste;
- c) la descrizione dell'attività teorica e pratica prevista, tenendo conto che l'attività teorica non può avere durata inferiore al 30 per cento della durata del progetto;
- d) il nominativo, ruolo e qualifica del tutor.

3. Il progetto di cui al comma 2 deve altresì prevedere:

- a) in ogni caso almeno un modulo formativo concernente i temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- b) nel caso siano indispensabili per l'acquisizione di competenze specifiche connesse alle mansioni cui è adibito il lavoratore, moduli formativi richiesti dalle vigenti normative di settore nazionali e regionali, con particolare riferimento a quelli connessi alla prevenzione dei rischi igienico sanitari;
- c) una formazione linguistica di base nella lingua italiana ovvero l'indicazione delle ragioni per cui si ritiene di prescindere da tale formazione.

4. Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione resa dal datore di lavoro estero che attesta la sussistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario e ne autorizza il distacco o il trasferimento. La dichiarazione deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana ovvero asseverata da un interprete iscritto nell'apposito albo del Tribunale.

5. Lo schema di domanda di approvazione del progetto e lo schema di progetto formativo ad essa allegato sono approvati con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Esame e approvazione dei progetti formativi)

1. Il Direttore del Servizio lavoro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, approva il progetto, sentito un nucleo di valutazione dei progetti formativi costituito con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

2. Il nucleo di valutazione dei progetti formativi esamina i progetti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) coerenza e qualità del progetto formativo, in termini di soggetti coinvolti, fasi, tempi, attività e obiettivi previsti;
- b) rispetto delle procedure, della durata massima e dei contenuti minimi obbligatori previsti dall'articolo 2.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento

della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato la domanda è archiviata.

4. L'avvenuta approvazione o il diniego dell'approvazione del progetto sono comunicati all'organizzazione richiedente e all'Ufficio provinciale competente al rilascio del nulla osta al lavoro.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.